

“Telematics Service Providers Association”

Statuto

TITOLO I

Costituzione e scopo

Art. 1 - Denominazione

È costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata “Telematics Service Providers Association”, in sigla “TSP” fra imprese italiane ed estere che erogano servizi telematici di tipo LBS (Location Based Service) per il mercato automotive e assicurativo in Italia e all'Estero.

Art. 2 - Sede legale e sede delle riunioni

L'Associazione ha sede legale in Torino Via Po n. 1.

Le riunioni degli Organi associativi si tengono, di norma, nei locali di rappresentanza messi a disposizione dagli Associati a rotazione, secondo un calendario proposto dal Presidente. In assenza di disposizione di suddetti locali di rappresentanza, le riunioni si terranno presso la sede legale, o sale conference locate per il singolo scopo.

L'associazione può istituire uffici anche in altre località.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione, che non ha fine di lucro, si pone gli scopi che seguono:

3.1 - Tutelare gli interessi della categoria coniugandoli con gli interessi generali della collettività nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Istituzioni, dall'opinione pubblica e dal mercato.

3.2 - Valorizzare la telematica e l'innovazione tecnologica come fattori essenziali della qualità della vita degli automobilisti, dell'economia dei trasporti e dei servizi, nel rispetto delle regole di mercato e di competizione fra le imprese.

3.3 - Svolgere ogni opportuna azione per diffondere una più ampia ed approfondita conoscenza dei benefici dei servizi telematici sia per il consumatore, sia per l'industria automobilistica, assicurativa, della logistica e dei trasporti.

3.4 - Promuovere la definizione di standards minimali di processi e di infrastrutture tecnologiche a garanzia della qualità di erogazione dei servizi telematici, della privacy e del trattamento dei dati.

3.5 - Rappresentare gli associati nei modi previsti dalla legge o dai relativi statuti o regolamenti, in organismi pubblici, enti od associazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, nei quali la categoria abbia o possa avere interessi diretti od indiretti.

3.6 - Promuovere iniziative nell'interesse comune degli Associati.

3.7 - Promuovere attività di ricerca e studio, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e legislativo, riguardanti l'industria telematica.

3.8 - Raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati che possano comunque avere interesse per la categoria.

3.9 - Svolgere ogni altra attività comunque utile per il raggiungimento dello scopo sociale, non in contrasto con la normativa vigente e con il presente statuto.

3.10 - Aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazioni od enti, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini associativi.

TITOLO II

Soci

Art. 4 - Soci

Possono essere ammesse a far parte della "TSP", in qualità di Soci Ordinari, le imprese italiane ed estere che operino nel settore dei servizi telematici di tipo LBS (Location Based Service) per il mercato automotive e assicurativo in Italia.

Art. 5 - Procedura per l'ammissione

La domanda di ammissione in qualità di socio, redatta secondo gli schemi adottati dalla "TSP", deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa al Presidente del Comitato Esecutivo. Sulla domanda si pronuncia, in modo inappellabile, il Comitato Esecutivo su richiesta del Presidente con votazione per alzata di mano sulla sussistenza dei requisiti previsti dai suddetti schemi. La domanda di ammissione viene considerata accolta a maggioranza semplice o a parità di voti.

I soci sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Associazione, con spirito di solidarietà, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa.

Art. 6 - Imprese ed enti non soci

Imprese ed enti terzi possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni della "TSP".

Art. 7 - Contributi

I soci, dal momento in cui entrano a farne parte, devono corrispondere annualmente alla "TSP" un contributo, nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea su proposta del Presidente. I contributi devono essere versati entro la data di convocazione annuale dell'assemblea di approvazione del bilancio. Contributi straordinari devono essere deliberati di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 8 - Diritti ed obblighi dei soci

L'esercizio dei diritti statutari spetta ai soci che abbiano provveduto ai pagamenti dei contributi dovuti.

Ogni socio è tenuto all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi nell'ambito della loro competenza statutaria.

Nell'autonomo svolgimento della propria attività, ciascuno dei soci deve inoltre uniformare la sua condotta allo spirito associativo ed alle regole della concorrenza di mercato, nonché all'etica, alla dignità ed alla serietà professionale e tecnica che si impongono alla categoria.

La quota associativa non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile. Tutti i soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

Qualora un organo dell'Associazione od un socio riscontrino un'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo precedente od un comportamento comunque incompatibile con tali obblighi, il Presidente dell'Associazione, se richiestone per iscritto, ove ritenga che i fatti denunciati abbiano rilevanza, li contesta all'impresa interessata, invitandola a presentare entro 20 giorni le proprie deduzioni.

Preso conoscenza delle deduzioni, il Presidente può proporre al Comitato Esecutivo di votare nei confronti dell'impresa socia, a seconda della gravità del caso, una o più delle seguenti sanzioni:

- a. Richiamo scritto;
- b. Sospensione temporanea dall'esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio, fermo restando l'obbligo di adempimento dei doveri relativi a tale qualità;
- c. Esclusione dall'associazione e ritiro del diritto di fregiarsi del titolo di Socio Fondatore o di Socio Ordinario.

La sanzione disciplinare sarà approvata dal Collegio dei Probiviri il quale giudicherà *ex bono at equo* senza formalità di procedura con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a. Per recesso, che deve essere comunicato al Presidente del Comitato Esecutivo con lettera raccomandata e che non esonera il socio dagli impegni assunti fino alla data del recesso medesimo. Gli effetti del recesso decorrono dal giorno di ricezione della raccomandata.
- b. Per esclusione, dovuta alla constatata violazione delle disposizioni del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal giorno in cui viene deliberata dal Comitato Esecutivo, salvo restando l'obbligo del pagamento dei contributi dovuti per l'anno in corso. Il Presidente ne informa il socio escluso.

Il socio dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi versati.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Segretario Generale;
- d. il Tesoriere;

- e. il Comitato Esecutivo;
- f. il Collegio dei Probiviri;
- g. il Comitato Tecnico;
- h. il Revisore dei Conti.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa ha luogo in via ordinaria due volte all'anno, la prima in una data nel mese di settembre e la seconda in una data nel mese di marzo. L'Assemblea ha luogo inoltre in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno due quinti dei soci effettivi e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale ne regola lo svolgimento. In assenza del Presidente presiede l'Assemblea il Vice-Presidente.

La convocazione è fatta con avviso inviato a ciascuno dei soci ed ai revisori almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'Assemblea i soci sono rappresentati dal legale rappresentante del socio o da persona fisica munita di apposita delega di rappresentanza. Le deleghe possono essere rilasciate anche in calce o a tergo dell'avviso di convocazione. Ogni socio ha diritto ad un voto.

All'Assemblea partecipano di diritto i soci in regola con il pagamento della quota annuale; inoltre partecipano il Presidente, il Vice-Presidente e il Revisore dei Conti.

All'inizio della riunione, l'Assemblea elegge il proprio segretario, anche tra non soci.

Art. 13 - Costituzione e svolgimento dell'Assemblea

Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci, rappresentati nei modi previsti dall'art. 12; in seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Art. 14 - Modalità di votazione dei soci in Assemblea

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Esse vincolano l'Associazione nell'espletamento delle proprie funzioni ma non vincolano le imprese individualmente nell'esercizio del proprio oggetto sociale.

Per le deliberazioni che comportino modificazioni dello Statuto Sociale è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 15 - Segretario e Verbale

Delle adunanze è redatto verbale su apposito registro, che viene firmato da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.

Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la determinazione, in sede di esame e di approvazione della relazione annuale del Presidente, degli indirizzi generali dell'azione dell'Associazione nonché l'approvazione delle linee strategiche e del piano pluriennale di attività;
- b) l'esame del bilancio preventivo e del conto economico e finanziario consuntivo dell'Associazione, unitamente alle relazioni Revisore dei Conti, e le relative deliberazioni;
- c) l'elezione del Presidente dell'Associazione, dei componenti del Comitato Esecutivo, del collegio dei Probiviri, del Tesoriere e del Revisore dei Conti;
- d) l'esame dei problemi di particolare importanza interessanti la categoria che siano ad essa sottoposti dal Comitato tecnico e le relative deliberazioni;
- e) le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- f) l'ammontare delle quote associative.

Art. 17 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. La procedura di elezione prevede quanto segue:

- a. ogni socio interessato a candidare un nominativo rappresenta la propria intenzione all'Assemblea allegando a detta candidatura un *curriculum vitae* che a suo giudizio ne comprovi una sufficiente conoscenza del mercato dei servizi telematici;
- b. ogni socio esprime il proprio voto in modo palese peralzata di mano il nome del candidato di propria preferenza;
- c. il segretario dà evidenza dell'esito della votazione;
- d. il candidato con il maggiore numero di voti viene eletto Presidente;
- e. qualora detto maggior numero di voti sia conseguito da due o più candidati, si procede a una successiva votazione tra di essi.

Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 18 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Egli, inoltre:

- a) propone all'approvazione dell'Assemblea le linee strategiche ed un piano pluriennale di attività;
- b) convoca e presiede l'Assemblea stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni;
- c) provvede per l'esecuzione delle deliberazioni dei predetti organi, dando le istruzioni a tale fine necessarie;
- d) sovrintende allo svolgimento dell'attività dell'Associazione ed alla gestione amministrativa e finanziaria della stessa;
- e) presenta all'Assemblea i progetti del bilancio preventivo e del conto economico e finanziario consuntivo;
- f) presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento del mercato della telematica e sull'attività svolta dall'Associazione;
- g) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea. Egli ha la responsabilità di tutti i servizi ed uffici dell'Associazione; provvede al buon andamento degli stessi e coordina l'attività dei preposti ai predetti servizi ed uffici, i quali da lui dipendono gerarchicamente;

- assume il personale non dirigente e prende ogni altro provvedimento ad esso relativo;
- h) delibera l'ammissione delle imprese non socie a fruire dell'assistenza tecnica, determinando l'importo dalle stesse dovuto a titolo di rimborso delle spese;
 - i) provvede alla gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione e sottoscrive gli atti a ciò necessari.

Al Presidente spettano i poteri di ordinaria amministrazione; egli può tuttavia delegare tale potere per il compimento di specifici atti, anche a soci dell'Associazione. L'associazione può stare in giudizio, tuttavia, nella sola persona di coloro ai quali, secondo lo statuto, è conferita la presidenza o la direzione. Qualora, per qualsiasi ragione, la carica di Presidente si renda vacante prima della scadenza del mandato, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente deve aver luogo al più presto possibile e comunque non oltre il termine di due mesi. Nel periodo di vacanza svolge le funzioni del Presidente il Vice-Presidente, che eserciterà l'incarico per il tempo strettamente necessario. Il nuovo Presidente eletto dall'Assemblea resta in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore e può essere rieletto.

Art. 19 - Elezione del Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal Presidente e da membri eletti dall'Assemblea con le modalità di cui al successivo comma, con un minimo di 2 e un massimo di 4, e dura in carica per un anno e può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Il Presidente dell'Associazione, presiede e coordina il Comitato esecutivo.

La nomina dei componenti del Comitato Esecutivo avviene sulla base di liste presentate dai soci e depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea che deve provvedervi. In ciascuna lista i candidati devono essere indicati con un numero progressivo e in numero pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Ciascun socio può votare una sola lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste sol-tanto i soci che, insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 5% dei soci dell'Associazione. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via tante volte quanti sono i Consiglieri da eleggere e i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti riportati da ogni candidato in ciascuna delle liste, separatamente conteggiati, sono successivamente disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di presentazione di più liste di candidati, da ciascuna di esse potrà essere eletto un numero massimo di tre Consiglieri. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti i Consiglieri saranno eletti nell'ambito di tale lista.

L'Assemblea, con il voto unanime dei presenti, può sempre validamente deliberare, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, che la nomina dei componenti il Comitato avvenga con modalità diverse e quindi non si proceda alla votazione in base al meccanismo del voto di lista. In tal caso, e quando non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre esercizi e comunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più dei membri del comitato, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione.

Le decisioni del comitato vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

Art. 20 - Elezione e attribuzione del Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea. La procedura di elezione prevede quanto segue:

- f. ogni socio interessato a candidare un nominativo rappresenta la propria intenzione all'Assemblea allegando a detta candidatura un curriculum vitae che a suo giudizio ne comprovi una sufficiente conoscenza del mercato dei servizi telematici;
- g. ogni socio esprime il proprio voto in modo palese peralzata di mano il nome del candidato di propria preferenza;
- h. il segretario dà evidenza dell'esito della votazione;
- i. il candidato con il maggiore numero di voti viene eletto Segretario Generale;
- j. qualora detto maggior numero di voti sia conseguito da due o più candidati, si procede a una successiva votazione tra di essi.

Il Segretario Generale dura in carica un anno e può essere rieletto fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

Assiste il Presidente nell'espletamento di tutte le formalità relative alla vita associativa.

Art. 21 - Attribuzioni del Comitato Esecutivo

Spettano al Comitato Esecutivo tutti i poteri di straordinaria amministrazione.

Sono inoltre di competenza del Comitato Esecutivo:

- a) la delibera sull'ammissione dei soci, la presa d'atto del loro recesso o l'esclusione;
- b) la definizione del numero, dei compiti e della composizione dei gruppi che coadiuvano l'Associazione nello svolgimento della sua attività e che sono coordinati dai responsabili degli uffici dell'Associazione competenti per materia;
- c) la nomina dei componenti del Comitato Tecnico;
- d) l'attribuzione d'incarico a propri componenti in merito all'attuazione di progetti di particolare rilievo per il settore, al fine di coadiuvare gli Organi associativi;
- e) la nomina dei rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni pubbliche ed altri organismi;
- f) propone al Comitato Tecnico la nomina di persone incaricate dell'attuazione di progetti di particolare rilievo per il settore, al fine di coadiuvare i vertici associativi;
- g) la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi.

Art. 22 - Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è nominato dal comitato esecutivo ed è formato da 3 a 7 membri e dura in carica un anno. Il Comitato Tecnico è coordinato dal Presidente. Spetta, in particolare, al Comitato Tecnico:

- a. coadiuvare l'Assemblea e il Presidente nell'attività necessaria al perseguimento degli scopi associativi;
- b. collaborare con gli uffici dell'Associazione nella raccolta e nell'aggiornamento dei dati

- statistici relativi a servizi telematici, fornendo alle imprese socie le opportune informazioni;
- c. elaborare norme procedurali e soluzioni tecnologiche ritenute opportune per consentire di prestare il miglior servizio all'utenza;
- d. promuovere studi su aspetti tecnici ed economici di interesse del settore;

Art. 23 - Riunioni degli organi dell'Associazione

Le adunanze e le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono essere tenute anche fuori della sede secondo quanto stabilito dal Presidente dell'Associazione.

Art. 24 - Cariche associative

I componenti degli Organi Sociali ad eccezione del Presidente e del Revisore dei Conti, possono essere eletti solamente tra persone le quali rivestano, presso imprese ed enti associati, la carica di Presidente o di Vice-Presidente o di Amministratore Delegato o comunque di componente del consiglio di amministrazione ovvero quella di dipendente. La cessazione da tali cariche o del rapporto di lavoro presso l'impresa o l'ente di appartenenza, comporta la decadenza da rappresentante del socio nell'Assemblea.

L'opera dei componenti degli organi dell'Associazione nell'adempimento dei compiti inerenti alle loro cariche è prestata gratuitamente, salvo quella inerente alla carica di Revisore dei Conti, e salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 25 - Il Revisore dei Conti

L'Assemblea nomina il Revisore dei Conti e un supplente che durano in carica per un triennio. I Revisori devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Essi sono rieleggibili. Spetta al Revisore dei Conti l'esame del bilancio preventivo e del conto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea, nonché la sorveglianza di tutte le operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie relative al fondo comune dell'Associazione.

Art. 26 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui contenziosi fra soci e soci ovvero fra questi ultimi e la società inerenti il rapporto associativo.

TITOLO IV

Fondo comune e bilanci

Art. 27 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote corrisposte dai soci al momento della loro iscrizione;
- b. dalle quote dei rinnovi;
- c. dalle eccedenze attive della gestione annuale;

d. dalle eventuali erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione.

In nessun caso i soci hanno diritto alla distribuzione di avanzi di gestione o del fondo comune.

Art. 28 - Bilancio preventivo e conto economico e finanziario consuntivo

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo dell'esercizio ed il conto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio ed il conto economico e finanziario sono sottoposti dal Presidente all'approvazione dell'Assemblea entro il 28 febbraio, insieme con la relazione del Revisore dei conti; al conto economico e finanziario consuntivo deve essere allegato l'inventario dei beni dell'Associazione al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio ed il conto economico e finanziario devono essere presentati dal Revisore dei Conti da parte del Presidente dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Essi, insieme con le relative relazioni del Collegio dei Revisori, devono restare depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i sette giorni che precedono l'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

TITOLO V

Disposizioni generali

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione

Con le stesse maggioranze previste all'art. 14 del presente Statuto Sociale, l'Assemblea nomina il/i liquidatore/i e delibera la devoluzione del patrimonio ad altra associazione avente finalità analoghe.

Art. 30 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è al 31 dicembre 2060.